

Fisco e contratti. Le Entrate preparano un intervento di «rettifica»

Svolta per le fiduciarie: stop al maxi-prelievo

L'imposta di donazione si limiterà ai «negozi»

Angelo Busani
Jean Marie Del Bo

Per le fiduciarie potrebbe svanire in tempi brevissimi l'incubo del blocco dell'attività. Il varo della circolare 3/E del 22 gennaio 2008 aveva, infatti, rischiato di paralizzare l'attività delle società. La causa di questo stop era stata l'interpretazione che portava a ritenere applicabile, sulla scorta delle indicazioni contenute nella circolare, l'imposta di donazione dell'8% anche ai trasferimenti tra fiduciante e fiduciaria e viceversa (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 gennaio).

Dopo settimane di allarmi, confronti con le associazioni di categoria, perizie e pareri pro veritate, le Entrate stanno preparando un documento per sbloccare la situazione. La svolta dovrebbe passare

dall'indicazione che la circolare fa riferimento al solo "negoziario fiduciario" e, cioè, al contratto con il quale un soggetto trasferisce a un altro la titolarità di un diritto (specialmente un immobile, ma anche una partecipazione) con l'obbligo di quest'ultimo di rispettare le norme del contratto in ordine ai modi di esercizio della situazione giuridica fiduciata e allo scopo della fiducia.

Precisazione (e limitazione) che si appoggia anche (per "creare" una continuità nella linea interpretativa del Fisco) su una risposta del 29 luglio 2004 a un'interrogazione parlamentare presentata da Giorgio Benevenuto.

La circolare non dovrebbe, dunque, riguardare il mandato. La differenza del negozio fiduciario rispetto all'ipotesi del mandato è netta: nel mandato fiduciario la proprietà degli strumenti finanziari spetta al fiduciante mentre la fiduciaria ne ha solo la titolarità formale (l'intestazione).

Nel negozio fiduciario, invece, la proprietà appartiene al fiduciario, il quale ha, verso il fiduciante, "solo" un obbligo di rispettare le regole del

Il quadro

Il problema

La circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 ha paralizzato l'attività delle società fiduciarie. A determinare il blocco il timore che per le intestazioni fiduciarie, considerate traslative, si dovesse pagare l'imposta di donazione con aliquota fissata all'8 per cento

La soluzione

Il problema dovrebbe essere risolto con una circolare in arrivo fra pochi giorni. L'intenzione delle Entrate è quella di ritenere applicabile la nuova disciplina solo al caso del negozio fiduciario. In questo modo non verrebbe compreso nell'area di applicazione delle nuove regole il mandato fiduciario. Questo istituto, in realtà, è quello attraverso il quale avviene la quasi totalità delle operazioni "di fiducia" poste in essere dalle società. Società che, in questo modo, non subirebbero conseguenze penalizzanti

contratto fiduciario. In altri termini: nel mandato fiduciario, la fiducia è opponibile ai terzi (per esempio, il creditore del fiduciante può esecutare i beni fiduciati. Invece, i creditori della fiduciaria non possono soddisfarsi sui beni in fiducia); nel negozio fiduciario, la fiducia è inopponibile ai terzi, cosicché la vendita fatta dal fiduciario in dispregio agli ordini ricevuti è valida ed efficace, mentre al fiduciante "tradito" non rimane altro che agire in responsabilità verso il fiduciario traditore.

Al di là delle distinzioni, però, l'Agenzia dovrebbe dire che la paventata tassazione si applica solo ai "negozi fiduciari", con effetti fiscali solo per il passaggio di immobili.

In questo modo le fiduciarie potranno riaprire i battenti e ripartire a pieno ritmo nella loro attività. È però sorprendente notare che, nella pratica, mentre i "mandati fiduciari" sono di frequenza quotidiana, i "negozi fiduciari" sono casi eccezionali. Casi eccezionali che, però, sono stati disciplinati con dovizia di particolari, grazie alla circolare 3/E/2008.

Stop alle liti

Al medico legale prelievo Iva al 20%

Tonino Morina

Le prestazioni professionali di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario Iva dall'anno d'imposta 2005. Lo stabilisce l'articolo 1, comma 80 della legge 244/07. Nel caso in cui gli uffici locali delle Entrate abbiano controversie per questioni riferite ad anni precedenti il 2005, devono abbandonare il contenzioso. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E.

Le Entrate avvertono che la legge finanziaria 2008 ha modificato parzialmente il panorama applicativo in tema di imponibilità Iva delle prestazioni medico-legali. Perciò, solo dal 2005, le prestazioni di medicina legale devono essere assoggettate all'aliquota Iva del 20 per cento. Si devono quindi ritenere superate le indicazioni fornite con la risoluzione 174/E del 2005, nella parte in cui non fa distinzione fra i diversi periodi d'imposta. Rimangono invece attuali le indicazioni contenute nella circolare 4/E/2005. In questa circolare, le Entrate hanno precisato che «tenendo conto, in particolare, della nozione di prestazione medica... l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista» dall'articolo 10 del Dpr 633/72, n. 18), «va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia».

Con la Finanziaria 2008 è stata affermata l'imponibilità delle prestazioni di medicina legale solo dal 2005. Considerato il mutato quadro normativo, gli uffici non devono ulteriormente coltivare le liti relative a questioni riferite agli anni d'imposta fino al 2004, nelle quali hanno assunto posizioni in contrasto con la nuova norma.

Intrattenimenti. I chiarimenti delle Entrate

L'ingresso gratuito allo show va certificato

Alessandro Galimberti

MILANO

L'attività di lap dance è sempre classificabile tra quelle di «intrattenimento», anche quando manchino gli elementi costitutivi ritenuti essenziali, quali la «partecipazione attiva del pubblico», lo «svolgimento dello show in discoteche o night club», e anche se l'accompagnamento musicale dell'esibizione non sia «dal vivo».

Lo ha stabilito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 91/E di ieri, in risposta a una serie di quesiti in materia di «intrattenimento, spettacolo e consumazioni obbligatorie» posti dalla Siae.

La classificazione

Il problema sollevato, di stretta rilevanza fiscale, era stabilire se gli show delle ballerine siano da incasellare nella disciplina dello «spettacolo» - dove il ruolo del pubblico è in sostanza di fruizione passiva dell'evento - con il relativo regime dell'Iva (articolo 74-quater del Dpr 633/1972). Oppure, se la natura della lap dance sia più vicina alla definizione di «intrattenimento», con partecipazione attiva degli spettatori - sull'esempio del karaoke - e quindi alle norme del Dpr 640/1972, cioè Iva in aggiunta

alle imposte previste dalla Tariffa allegata al decreto.

L'Agenzia ha ritenuto che la soluzione del quesito vada trovata in via analogica, dove la nota 1 alla Tariffa prevede un'apertura interpretativa verso gli «intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati», ma che denotino le medesime caratteristiche. La lap dance, quindi, soggiace sia al regime Iva sia alle imposte sull'intrattenimento del Dpr 640/1972.

Con la stessa risoluzione le Entrate hanno poi stabilito che le consumazioni obbligatorie imposte agli spettatori degli show di lap dance in bar, pub, ristoranti (quindi tendenzialmente fuori dal loro ambito naturale: discoteche e sale da ballo) non possono considerarsi «accessorie» e pertanto devono essere assoggettate all'aliquota ridotta dell'Iva al 10 per cento. Questo perché l'attività caratteristica d'impresa resta in ogni caso quella di somministrazione di bevande e cibi, a differenza di discoteche e sale da ballo che svolgono quale attività principale l'intrattenimento o lo spettacolo, e a cui si applica l'aliquota ordinaria.

Altri spettacoli

Gli altri quesiti della Siae ri-

guardavano l'ingresso libero e consumazioni obbligatorie, la somministrazione di pasti nelle discoteche e le imposte sugli intrattenimenti per particolari categorie di fruitori.

Quanto alle «esecuzioni musicali o danzanti» con la formula «ingresso libero e consumazione obbligatoria», a chi non consuma deve essere rilasciato un biglietto "omaggio".

CLASSIFICAZIONE

Non è «accessoria» la somministrazione di cibi e bevande durante uno spettacolo di danza in bar e ristoranti

Gli spettacoli e gli intrattenimenti a seguito di cene in ristoranti devono essere «considerati unitariamente», quindi i corrispettivi delle cene devono essere «assoggettati a Isi e certificati con titoli di accesso rilasciati dai misuratori fiscali».

Infine, le categorie cui applicare la riduzione di prezzo di un intrattenimento devono essere individuate dal gestore con criteri «oggettivi» e non «discrezionali».

Partecipate con la deduzione per nuova occupazione

Sconto Irap alla Spa pubblica

Luca Gaiani

Spetta anche alle società a capitale interamente pubblico la deduzione Irap per incremento occupazionale. Lo conferma l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 93/E di ieri, nella quale viene precisato che la preclusione prevista dalla legge per le amministrazioni pubbliche non riguarda società di capitali controllate.

Una società per azioni posseduta al 100% da enti pubblici, che opera fornendo servizi di rilevanza sociale e con fina-

lità tipiche del settore pubblico, ha chiesto all'agenzia delle Entrate se sia consentito applicare le deduzioni dalla base imponibile Irap previste per chi incrementa il numero dei dipendenti a tempo inde-

LA DISTINZIONE

Le società controllate anche interamente non rientrano tra le amministrazioni escluse dal beneficio

terminato. La società precisa che intende avvalersi delle deduzioni maggiorate previste per i contribuenti che operano in particolari aree soggette alle deroghe comunitarie per gli aiuti di stato.

La risoluzione 93/E evidenzia, innanzitutto, che il bonus Irap per incremento occupazionale non è previsto per i soggetti indicati nella lettera e-bis) dell'articolo 3 del decreto legislativo 446/97, e cioè, in particolare, per le amministrazioni pubbliche (articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 165/01).

L'Agenzia ricorda che, con precedenti istruzioni, è stato precisato che tale esclusione è di natura soggettiva e riguarda dunque ogni tipo di attività, anche commerciale, svolta dagli enti.

Nessun impedimento alla fruizione dell'agevolazione si ha invece per società di capitali, che non rientrano dunque tra gli enti soggettivamente qualificabili come amministrazioni pubbliche, indipendentemente dal tipo di attività esercitata anche qualora, come nel caso prospettato dall'interpello, il loro capitale sia detenuto interamente dalle amministrazioni pubbliche.

Quando va rilasciato il ticket

Anche i ricavi da sponsor nei limiti per l'esonero

Per verificare il mancato superamento dei limiti per l'esonero dall'emissione dei biglietti, chi svolge attività di intrattenimento o di spettacolo non deve considerare soltanto gli incassi per queste attività, ma sommare tutti gli altri componenti positivi, quali prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, cessioni o concessioni di diritti televisivi eccetera. A chiarirlo è la risoluzione delle Entrate 92/2008.

Per l'esonero, chi svolge atti-

ività spettacolistiche non deve aver avuto nell'anno solare precedente un volume di affari superiore a 50 mila euro (articolo 8, comma 1, Dpr 544/99). Per chi svolge attività di intrattenimento, invece, si deve fare riferimento ai ricavi dell'anno solare precedente, i quali non devono essere stati superiori a 25.822,84 euro (articolo 4, comma 1, Dpr 544/99).

Nel caso in cui venga esercitata sia l'attività di intratteni-

mento che quella di spettacolo, l'ammontare dei ricavi e del volume di affari non va sommato, in quanto le nozioni sono diverse sia fiscalmente che diversamente.

Sempre ieri, le Entrate hanno confermato con la risoluzione 94/E/08 che l'esenzione Iva delle operazioni relative all'esercizio di scommesse in occasione di gare, corse o giochi (articolo 10, n. 7, Dpr 633/72), si applica «solo alle operazioni attive, ovvero all'accettazione delle scommesse, poste in essere dai soggetti che organizzano le operazioni» (circolare 13 marzo 2006, n. 10) e non alla prestazione di servizi relativa alla «fissazione delle quote delle scommesse».

L. D. S.

La qualità IKEA a un prezzo ancora più basso? Basta avere la carta giusta.



PAX JONDAL guardaroba cm 300x58x236

€ 294

invece di €356 sconto* 17%



STOLMEN sistema componibile cm 276x50x210/330

€ 269

invece di €380 sconto* 29%



ALVINE FLOR copripiumino cm 240x220

€ 24,95

invece di €35 sconto* 28%



HOPEN struttura letto cm 160x200

€ 99

invece di €159

Sconto* 38%

Con la carta IKEA FAMILY, entri in un mondo di vantaggi riservati ai soci.

AFRAGOLA (NA) Via E. Berlinguer 2, **Orari:** lun-dom 10-21
ANAGNINA (RM) Via Anagnina 81, **Orari:** lun-dom 9-21
BARI Via Caduti del Lavoro 3/5, **Orari:** lun-dom 10-21
CAMERANO (AN) Via Aspigo Terme, **Orari:** lun-dom 10-21
CARUGATE (MI) Via dell'Artigianato 7, **Orari:** lun-ven 10-22, sab-dom 9-21
CASALECCHIO DI RENO (BO) Via John Lennon 6, **Orari:** lun-dom 10-20
CORSICO (MI) Via Marchesi 4, **Orari:** lun-ven 10-22, sab-dom 9-21

GENOVA Via L. Perini 5, **Orari:** lun-dom 10-20
GRUGLIASCO (TO) Via Crea 10, **Orari:** lun-ven 10-20, sab-dom 9-21
PADOVA Via Fraccalanza 1, **Orari:** lun-ven 10-20, sab-dom 9-21
PORTA DI ROMA (RM) Località Bufalotta
Via delle Vigne Nuove, **Orari:** lun-dom 9-21
RONCADELLE (BS) Via M. Biagi e M. D'Antona 9, **Orari:** lun-dom 10-20
SESTO FIORENTINO (FI) Via F. Redi 1, **Orari:** lun-dom 10-21



Ma chi l'ha detto che la qualità costa

cara? In IKEA lavoriamo da sempre per offrirti prodotti di qualità al miglior prezzo. Ma questo non ci basta: per darti ancora di più, abbiamo creato IKEA FAMILY, la card che apre un intero mondo di vantaggi. Quali? Prezzi più convenienti su molti prodotti e servizi, un prezzo speciale su tutti i prodotti IKEA FAMILY, e ben 90 giorni, invece di 30, per cambiare idea su tutti gli acquisti. Inoltre, l'abbonamento a una rivista d'arredamento e gli inviti a tanti laboratori ed eventi all'interno del negozio. Richiedere la carta è facile e non costa niente... Cosa aspetti?

www.IKEA.it



Qualità al miglior prezzo.

* Promozione valida fino al 31 marzo 2008, salvo esaurimento scorte.